

Proponente: 42.A
Proposta: 2018/529
del 22/03/2018



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 438
del 23/03/2018

INGEGNERIA - EDIFICI

Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPALTO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VILLA BAGNO – PRIMO STRALCIO". CONTRATTO N° 55811 DI REP DEL 17/06/2016. RISOLUZIONE DEL VINCOLO CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 136 DEL D. LGS 163/2006 PER GRAVE INADEMPIMENTO E GRAVE RITARDO DOVUTO ALLA NEGLIGENZA DELL'APPALTATORE

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 05/02/2015 è stato approvato il progetto preliminare per la realizzazione della NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VILLA BAGNO, ammontante ad € 3.000.000,00, intervento successivamente inserito nell'Elenco Annuale 2015 dei Lavori Pubblici, con uno stanziamento previsto di € 1.700.000,00 per un primo stralcio, con attribuzione del codice CUP J87B1400056001, nonché con un 2° stralcio inserito nel Programma triennale dei Lavori per 1.300.000,00 nell'annualità 2016.
- Con propria determinazione 2015/990 del 23/10/2015 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento, da appaltare mediante procedura aperta con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 83 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
- con determinazione RUD n. 244 del 26/02/2016 si provvedeva ad aggiudicare in via definitiva i lavori in argomento, all'operatore economico **CO.G.IM S.r.l. - con sede a Imola (BO) via Saragozza n 25 (C.F. e P.I.V.A. 02712931209), Codice CIG: 6386744BDE - CUP J87B1400056001**, giusta verbale n. 2016/62348 di P.G per aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, avendo ottenuto un punteggio totale di **81,359** di cui offerta tecnica 57 ed offerta economica 24,359, con un'offerta economica in ribasso del 18,18% corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad € **1.193.825,56** oltre I.V.A., di cui **27.727,88** oltre I.V.A. per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di gara;
- il Contratto d'appalto n° 55811 di Rep. veniva stipulato il 17/06/2016.

Dato atto che:

Con la comunicazione PG 20151 inviata all'appaltatore in data 12/02/2018 tramite pec dal Direttore dei Lavori delle opere in oggetto, come da indicazione del Responsabile del Procedimento, si provvedeva ad assegnare all'appaltatore CO.G.IM. srl il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa comunicazione:

- per compiere i lavori in ritardo, ai sensi del comma 4 dell'art. 136 D.Lgs 163/2006, in quanto l'esecuzione dei lavori era in estremo ritardo per negligenza dell'appaltatore;
- per la presentazione al Responsabile del Procedimento delle proprie controdeduzioni, ai sensi del comma 2 dell'art. 136 D.Lgs 163/2006, in merito al fatto che dalla data del 13/12/2017 (coincidente con la firma da parte del RUP del certificato di pagamento relativo al 2° SAL) nel cantiere in oggetto sono cessate senza motivo tutte le lavorazioni e che il cantiere è stato completamente abbandonato dall'appaltatore come verificato nelle numerose visite effettuate dal direttore dei lavori e dal coordinatore per la sicurezza in esecuzione, fatto che costituisce grave inadempimento alle obbligazioni di contratto, tali da compromettere la buona riuscita dei lavori.

Vista la propria relazione in qualità di Responsabile del procedimento in data 19/03/2018, dalla quale si evince in sintesi che:

- Scaduto in data 27/02/2018 il termine di 15 giorni assegnato, con sopralluogo dell'8/3/2018 in contraddittorio con delegato dell'appaltatore, si è verificato il perdurare dell'estremo ritardo di esecuzione per negligenza dell'appaltatore.
- le controdeduzioni in merito al grave inadempimento formulate dall'appaltatore sono state acquisite e valutate negativamente;
- si dispone pertanto di procedere alla risoluzione del contratto per grave ritardo dovuto a negligenza dell'appaltatore e grave inadempimento ai sensi dei commi 6 e 3 dell'art. 136 del D.Lgs 163/2006

Visti:

- l'art. 136 del D.Lgs 163/2006 commi 6 e 3;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare l'articolo 107;
- l'art. 56 dello Statuto Comunale;
- gli articoli 10 e 11 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;

DETERMINA

- 1) di provvedere, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 163/2006 commi 6 e 3, come da propria relazione in data

19/03/2018 al presente atto allegata e parte integrante, alla risoluzione, per grave ritardo dovuto alla negligenza dell'appaltatore e per grave inadempimento, alla risoluzione del vincolo contrattuale con la ditta CO.G.IM S.r.l. - con sede a Imola (BO) via Saragozza n 25 (C.F. e P.I.V.A. 02712931209) aggiudicataria dei lavori di "REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VILLA BAGNO - PRIMO STRALCIO" di cui al contratto n° 55811 di Rep. del 17/06/2016;

- 2) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Legale affinché provveda alla quantificazione ed al risarcimento del danno subito dall'Amministrazione a seguito della risoluzione del vincolo contrattuale;
- 3) di dare atto che con successivi provvedimenti, una volta comunicata all'Appaltatore la risoluzione contrattuale, a cura del RUP:
 - si darà mandato alla D.L. di redigere lo stato di consistenza finale e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna, come previsto dall'art. 138 comma 1 del D. Lgs. 163/2018.
 - si disporrà il ripiegamento del cantiere e lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato fissato in 15 giorni dalla data della relativa comunicazione come previsto dall'art. 139 del D. lgs. 163/2006.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE
Ing. Ermes Torreggiani